Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° | Roma - Giovedì, 19 gennaio 1928 - Anno VI | Numero 15

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 215.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2582.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti per aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 216.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2581.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, contenente provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, contenente provvedimenti relativi al contributo di riscatto di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 217.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2586.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, recante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1771, portante norme per il disciplinamento dei mercati e degli spacci del pesce, con le seguenti modificazioni:

Art. 5.

Sono commissionari coloro che ricevono direttamente le derrate dai produttori e dagli importatori e ne effettuano immediatamente la vendita a nome proprio, per conto dei produttori e degli importatori stessi.

I Comuni formano il ruolo delle persone ammesse ad esercitare la funzione di commissionari, sia nei mercati di produzione che di consumo del pesce.

Per essere iscritti nel ruolo suddetto occorre possedere i seguenti requisiti:

a) età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

b) immunità penale da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario e notoria moralità da comprovarsi con certificato;

c) notoria correttezza commerciale attestata dal competente Consiglio provinciale dell'economia;

d) dichiarazione di osservare tutte le disposizioni che saranno stabilite dal Comune per regolare l'esercizio del mercato del pesce;

e) deposito di una cauzione, il cui ammontare sarà determinato da regolamenti comunali entro i limiti di L. 500 a L. 15,000 quale garanzia per l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera *d*).

Nel regolamento comunale sarà stabilito altresì l'ammontare massimo della retribuzione che i commissionari avranno diritto a percepire, e che in ogni caso non potrà superare il 5 per cento dell'importo del pesce venduto.

Art. 6.

Per disposizione dei regolamenti comunali, potrà, ove occorra, essere costituita una cassa del mercato per disimpegnare il servizio di tesoreria del mercato stesso ed a tale fine essere imposta sul pesce venduto una tassa non superiore all'1 per cento sui prezzi di vendita.

L'ordinamento ed il funzionamento della cassa saranno disciplinati con apposito regolamento interno. Nel regolamento saranno pure stabilite le norme per un esatto servizio di statistica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 218.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2583.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 219.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2587.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, recante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, modificato nel modo seguente:

(*Omissis*).

Art. 1.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della Provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia, o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa del capoluogo della Provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia, o di Provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nella distribuzione del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di pietà di 1ª categoria con Casse di risparmio queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno e dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di pietà di 1ª categoria fusi con Casse di risparmio continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'articolo 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del valore del patrimonio apportato dal Monte di pietà alla Cassa di risparmio, al momento della fusione.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monti di pietà di 1ª categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di pietà di 1ª categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di pietà di 1ª categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'art. 1, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo fra i due Istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il Ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Se in una Provincia esistono più Casse di risparmio o Monti di pietà di 1ª categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in Federazioni che saranno istituite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Può, con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di Federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio o Monti di pietà di 1ª categoria, ove condizioni economiche speciali di Provincie limitrofe lo consiglino.

Le Federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di pietà di 1ª categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le Federazioni sono enti autonomi e separati dai singoli istituti federati. Gli istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le Federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di pietà di 1ª categoria del capoluogo della Provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli istituti federati dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le Federazioni devono inviare al Ministero dell'economia nazionale i verbali delle loro sedute nel termine massimo di giorni quindici dalla data della riunione.

Art. 4.

Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio d'amministrazione composto dai rappresentanti degli istituti federati eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Ogni istituto federato sarà rappresentato in seno alla Federazione.

Gli statuti delle Federazioni determineranno, in relazione alle attività amministrate dai singoli istituti, il numero dei rappresentanti assegnati ad ogni istituto in seno alla Federazione, ed i voti di cui essi rappresentanti disporranno.

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli istituti federati.

E' vietato ai membri del Consiglio d'amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 20 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e dall'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per la esecuzione della legge predetta.

Art. 5.

La Federazione è regolata da uno statuto proposto dalla Federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal

presente decreto per l'approvazione degli statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà d'introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.

Art. 6.

Le Federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'istituto e degli istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli istituti federati, e sarà aumentato negli anni successivi mediante attribuzioni di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli istituti confederati.

Semprechè la sicurezza dei depositanti degli istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante l'attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Art. 7.

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività, dipendenti dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D* annessa al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di pietà di 1ª categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa di registro ed ipotecaria di lire 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione delle Casse di nuova fondazione previsto dall'art. 8 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sarà emanato su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione.

Per le Casse di nuova fondazione il primo fondo di dotazione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Se nel termine di un quinquennio l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla nuova Cassa non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1.

Art. 9.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà di 1ª categoria e gli altri enti morali che raccolgono depositi non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove Casse di risparmio, Monti di pietà di 1ª categoria o altri enti morali che raccolgono depositi abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi in uno stesso comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dall'art. 2, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro.

I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

Art. 10.

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni eventualmente prese al riguardo dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governativa, che sarà data con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà d'introdurre variazioni d'ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di pietà di 1ª categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le variazioni d'ufficio alle modificazioni degli statuti dei Monti di pietà di 1ª categoria saranno adottate d'accordo con il Ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non ostante qualunque disposizione in contrario degli statuti vigenti.

Sono soppressi l'art. 18 ed il secondo comma dell'art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Art. 11.

All'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), modificato con la legge 17 luglio 1898, n. 311, è aggiunto il seguente comma: « In casi di urgenza il Ministro per l'e-

conomia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione delle Casse di risparmio a un Commissario straordinario, fino all'insediamento del Commissario Regio, o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione ».

Eguale disposizione si applica ai Monti di pietà di 1ª categoria. In questo caso il relativo decreto sarà emesso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

Art. 12.

Presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria deve funzionare un collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche Amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

In caso di mancanza di alcuno dei sindaci per qualsiasi motivo, si deve subito provvedere alla sua sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Essi possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

I sindaci devono:

1° procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori dell'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto;

2° procedere ad una completa revisione di tutta l'azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3° verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

4° riferire al Consiglio d'amministrazione del loro istituto e al Consiglio federale il risultato delle loro verifiche.

Possono assistere alle adunanze dei Consigli d'amministrazione e delle assemblee dei soci, se ne siano richiesti dai Consigli stessi.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 13.

Le Casse di risparmio possono assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa competa di provvedere alla nomina dell'amministratore.

Art. 14.

All'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e all'art. 1 della legge 17 luglio 1898, n. 311, è sostituito il seguente:

« Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempire ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

« Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, salvo i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

« Il detto termine può essere prorogato dal Ministro per l'economia nazionale ».

Art. 15.

In relazione al disposto degli articoli 2 e 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di pietà di 1ª categoria ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto eccedano il limite suindicato saranno denunziati dall'istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di tre anni.

E' in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 16.

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria devono sempre destinare sette decimi degli utili annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno essere sempre accantonati quale fondo di garanzia della Federazione, ai sensi dell'art. 6 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 6.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di pietà di 1ª categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

L'articolo 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e le disposizioni contenute nell'articolo 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, circa la destinazione degli utili dei Monti di pietà di 1ª categoria, sono abrogate.

Art. 17.

Gli statuti delle Federazioni saranno presentati al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove lo statuto non sia presentato nel termine suindicato, sarà provveduto alla sua compilazione e pubblicazione d'ufficio, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 18.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni legislative sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria e di apportare ai rispettivi regolamenti le modificazioni che siano necessarie per l'applicazione del presente decreto e le altre in genere che siano ritenute opportune.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 220.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2588.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli enti minori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, col quale viene prorogato al 31 dicembre 1927 il termine stabilito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1379, per l'unificazione dei capitolati delle Amministrazioni e degli enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, e della legge succitata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 221.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2589.

Conversione in legge del R. decreto 21 luglio 1926, n. 1451, che istituisce un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 222.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2590.

Conversione in legge, con modifiche, del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchioni delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 4 agosto 1924, numero 1438, cesserà di aver vigore a decorrere dal gennaio 1928. Ma per i carri agricoli trainati da buoi, di peso lordo superiore a 20 quintali se a due ruote e a 30 quintali se a quattro ruote saranno consentite dimensioni dei cerchioni, inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte: quando invece il peso lordo del veicolo non supererà i venti quintali nei carri a due ruote e i trenta quintali nei carri a quattro ruote, sarà ammesso l'uso di cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati pei trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo a cui sono destinati.

(*Il resto come nel decreto*).

Art. 4.

Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, con le modificazioni portate dall'art. 1 del presente decreto, da misurarsi nel modo indicato dal successivo art. 18.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 223.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2591.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti e consegnate alle rispettive Amministrazioni comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 224.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2592.

Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di L. 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1407, recante provvedimenti a favore del comune di Montalcino, colpito dal terremoto del 28 marzo 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 225.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2593.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al R. decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al R. decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 226.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2594.

Conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3125, concernente l'edilizia scolastica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 227.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2596.

Conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 24 gennaio 1927, tra il Ministro per l'aeronautica e la Società Transadriatica di Venezia, a complemento e modificazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio della linea commerciale Venezia-Vienna, portante la data 30 luglio 1926, e approvata con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 228.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2626.

Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2, che concede l'uso di un labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

La bandiera sarà custodita presso il Comando di quel Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 2.

Il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 229.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2564.

Caratteristiche dei biglietti postali da cent. 25 e 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto del 22 settembre 1927, n. 1887, che autorizza l'emissione di alcune carte valori postali, compresi i biglietti postali da cent. 25 e 50;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I biglietti postali da cent. 25 e 50 hanno le seguenti caratteristiche:

1° Sono stampati su cartoncino leggero, con le dimensioni di mm. 160 per 140, spiegati e compresi i margini.

Nel recto figurano la leggenda « Biglietto postale da 25 o 50 centesimi »; nella parte superiore, il francobollo da centesimi 25 o 50 recante la Nostra Effigie di profilo, a destra, e tre linee di guida per la compilazione dell'indirizzo, con impressa la lettera « A » in carattere inglese maiuscolo, sotto la detta leggenda, ed il francobollo.

Al lembo inferiore, nel margine delimitato dalla perforatura, è stampata l'avvertenza « Per aprire il biglietto strappare il margine, seguendo la perforatura ».

2° Le leggende ed il francobollo nel biglietto postale da cent. 25 sono stampate nel colore verde cupo ed in quello da cent. 50 nel colore violetto magenta. Il cartoncino del biglietto postale da cent. 25 è di colore bigio, quello del biglietto postale da cent. 50 di colore giallo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 83. — CASATI.

Numero di pubblicazione 230.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2567.

Caratteristiche dei francobolli ordinari da L. 1.75 e 2.55.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 22 settembre 1927, n. 1887, che autorizza l'emissione di alcune carte valori postali, compresi i francobolli ordinari da L. 1.75 e 2.55;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli ordinari da L. 1.75 e 2.55 hanno le seguenti caratteristiche:

1° Sono di formato rettangolare, stampati in calcografia, su carta bianca non filigranata.

2° La vignetta misura mm. 19 per 24, esclusi i margini bianchi e comprende:

a) la Nostra Effigie col collare della SS. Annunziata e decorazioni, vista di tre quarti e con lo sguardo rivolto a sinistra, su fondo scuro;

b) due targhette, di forma rettangolare, poste una al di sopra e l'altra al di sotto della Nostra Effigie, portanti, rispettivamente, le leggende « Poste Italiane » e « Lire. . . . . . » a seconda del valore.

3° I lati sinistro e destro sono ornati da due fascette verticali a motivi geometrici che risultano curvilinei nel francobollo da L. 1.75 e rettilinei in quelli da L. 2.55.

4° Il francobollo da L. 1.75 è stampato nel colore bruno cupo e quello da L. 2.55 nel colore rosso vermiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 86. — CASATI.

Numero di pubblicazione 231.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2565.

Caratteristiche del francobollo ordinario da cent. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 22 settembre 1927, n. 1887, che autorizza l'emissione di alcune carte valori postali, compreso il francobollo ordinario da cent. 50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il francobollo ordinario da cent. 50 ha le dimensioni di mm. 18 per 22 ed è stampato in litografia, su carta filigranata.

E' costituito da una cornice, in colore bruno, recante in alto la leggenda « Poste Italiane » ed, in calce, quella « cent. 50 », entrambe in lettere bianche su fondo scuro, e da una vignetta in colore nero azzurro che rappresenta la Nostra Effigie a mezzo busto, sul tipo di quella che risulta riprodotta sugli speciali francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno, di cui al Nostro decreto 4 giugno 1925, n. 1112.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 84. — CASATI.

Numero di pubblicazione 232.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2566.

Caratteristiche dei francobolli speciali per il servizio della posta pneumatica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 22 settembre 1927, n. 1887, che autorizza l'emissione di alcune carte valori postali, compresi i francobolli speciali pel servizio di posta pneumatica da cent. 15 e 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli speciali pel servizio di posta pneumatica da cent. 15 e 35 hanno le seguenti caratteristiche:
1° Sono di formato rettangolare, stampati in tipografia su carta bianca filigranata.
2° La vignetta misura mm. 22 in altezza e mm. 38 in larghezza e, racchiusa in semplice cornicetta, comprende:
a) nella parte sinistra un medaglione ovale contenente la Nostra Effigie, a capo scoperto, in posizione laterale sinistra.
La cornice di tale medaglione è costituita da una ghirlanda intrecciata di foglie e bacche d'alloro a sinistra e di quercia a destra. Essa presenta inferiormente l'indicazione del valore e nei punti medi laterali una fascia recante la leggenda « Fert »;
b) nella restante parte: la leggenda « Regno d'Italia » in carattere stampatello, superiormente; lo Scudo Sabaudo, con la Nostra Corona contornata da fregi, nel settore centrale, e la dicitura « Posta Pneumatica » in carattere grassetto, inferiormente;
c) il fondo è a fine tratteggio orizzontale.
3° Il francobollo da cent. 15 è stampato nel colore lacca viola garanza e quello da cent. 35 nel colore rosso scarlatto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 85. — CASATI.

Numero di pubblicazione 233.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2601.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione della zona di territorio su cui sorge l'idroscalo di Ternate Varano (Varese).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visto il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 536 (registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1925 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno addì 6 maggio 1925, n. 105), col quale veniva dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione dei terreni sui quali sorge l'idroscalo di « Ternate Varano » (Varese);
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1278 (registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1926, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1926, n. 175), col quale il termine di validità del precedente Regio decreto veniva prorogato fino al 30 giugno 1927;
Accertato che per eccezionali circostanze le procedure di espropriazione di cui sopra non poterono svolgersi entro il detto nuovo termine utile;
Visto l'art. 13, ultimo comma, della richiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione della zona di territorio su cui sorge l'idroscalo di Ternate Varano in provincia di Varese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 103. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 234.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2604.

Equiparazione dell'Istituto provinciale « Apicella » per sordomuti in Molfetta alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;
Considerato che l'Istituto provinciale « Apicella » per sordomuti, in Molfetta, si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto provinciale « Apicella » per sordomuti in Molfetta è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 106. — SIROVICH.

Convenzione.

L'anno 1927 il giorno 20 marzo in Bari negli uffici dell'Amministrazione della provincia siti al corso Vittorio Emanuele.

Fra i sottoscritti signori cav. uff. dott. Servetto Mario, Regio provveditore agli studi di Bari, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e il sig. on. avv. Giuseppe Alberto Pugliese, presidente della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Bari, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto provinciale dei sordomuti « Apicella » di Molfetta si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 120 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico;

2° L'istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi dei sordomuti;

3° L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga, inoltre, di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente regolarmente assunto in tale qualifica sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo, per quanto sia possibile, nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto stesso come pubblica scuola pei sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti accolti nell'Istituto medesimo;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese che sostiene pel mantenimento delle scuole, si obbliga ad un concorso di L. 18,000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e s'intenderà confermata qualora non sia denunziata da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza. Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995;

6° La presente convenzione andrà in vigore ad ogni effetto alla data del decreto Reale con il quale l'Istituto sarà riconosciuto idoneo per l'insegnamento pubblico dei sordomuti.

Fatto in carta libera in doppio esemplare. E' esente da tassa di registro e di bollo perchè redatto nell'interesse dello Stato.

Il presidente della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Bari: GIUSEPPE ALBERTO PUGLIESE.

Il Regio provveditore agli studi: MARIO SERVETTO.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 235.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2608.

Proroga del termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli dei collegi dei ragionieri e per la nomina delle Commissioni straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 12 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 1787, e 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che entro il termine fissato dal R. decreto 26 agosto 1927, n. 1787, non è stato possibile procedere allo scioglimento di tutti i Consigli dei collegi dei ragionieri ed alla nomina delle rispettive Commissioni straordinarie, e che pertanto è necessario stabilire all'uopo un nuovo termine;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per lo scioglimento dei Consigli dei collegi dei ragionieri e per la nomina delle Commissioni straordinarie di cui all'art. 12 del R. decreto 26 agosto 1927, n. 1787, è concesso un nuovo termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 110. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Sede del Consorzio e della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 1 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 2034;

Decreta:

La sede del Consorzio e della Stazione sperimentale di granicoltura « Benito Mussolini » è stabilita in Mussolinia (provincia di Catania).

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1928.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una elargizione disposta in suo favore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza del 6 dicembre 1927 con la quale il Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa, agli effetti della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sia autorizzata ad accettare l'elargizione di lire 100,000, fatta *brevi manu* da un benefattore, con l'esplicita condizione che il suo nome non venga in alcun modo reso pubblico;

Visto l'art. 1, 3° e 4° comma, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare l'elargizione di lire 100,000 fatta nel modo sopraindicato.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1928.

Proroga dell'esercizio dei magazzini generali gestiti dalla Società anonima Mercantile Bank di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 con cui viene autorizzata la continuazione dell'esercizio di magazzini generali alla Mercantile Bank di Napoli fino al 31 dicembre 1927;

Ritenuta l'opportunità di prorogare detto termine prima di emettere provvedimenti definitivi;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi la continuazione dell'esercizio dei magazzini generali gestiti in Napoli dalla Società anonima Mercantile Bank.

Roma, addì 1° gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1928.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Italiano » di Genova ad istituire due agenzie in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito Italiano » con sede legale in Genova è autorizzata ad istituire due proprie agenzie di città in Milano (zona Stazione Nord e zona costruenda Stazione centrale delle ferrovie dello Stato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Visnjevic fu Antonio, nato a Trieste il 12 agosto 1877 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore Ponziana 172, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Visnjevic è ridotto in « Visini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Visnjevic nata Brazzatti fu Ulderico, nata il 23 settembre 1890, moglie;
2. Dario di Edmondo, nato il 4 marzo 1919, figlio;
3. Sergio di Edmondo, nato il 30 aprile 1922, figlio;
4. Aldo di Edmondo, nato il 12 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Werdnig fu Simone, nato a Trieste il 13 luglio 1906 e residente a Trieste, via Enrico Toti 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Werdnig è ridotto in « Verdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zec di Simeone, nato a Trieste il 9 settembre 1887 e residente a Trieste, via Giuliani 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zec è ridotto in « Sezzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Romilda Zec nata Levantini di Giovanni, nata l'11 aprile 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zok fu Lorenzo, nato a Trieste il 17 maggio 1882 e residente a Trieste, via Montorsino 13, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zok è ridotto in « Zocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zok nata Covis fu Pietro, nata il 18 agosto 1881, moglie;
2. Marcello di Mario, nato il 21 aprile 1910, figlio;
3. Lucilla di Mario, nata il 27 dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zoretic fu Biagio, nato a Klagenfurt il 16 luglio 1893 e residente a Trieste, via G. Gatteri 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zoretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zoretic è ridotto in « Zoretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Zoretic nata Michelis fu Francesco, nata il 19 maggio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zian fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 marzo 1868 e residente a Trieste, via XXX Ottobre 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ziani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zian è ridotto in « Ziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Zottar fu Andrea, nato a Trieste il 25 ottobre 1860 e residente a Trieste, via Francesco Crispi 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zottar è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Iole Zottar nata Pagliacco fu Nicolò, nata il 1° aprile 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zottich fu Francesco, nato a Trieste il 4 maggio 1881 e residente a Trieste, via Massimo D'Azeglio 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zottich è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Zottich nata Chenda di Carlo, nata il 23 aprile 1892, moglie;
2. Germano di Mario, nato il 28 luglio 1911, figlio;
3. Mario di Mario, nato il 5 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Zvittan di Antonio, nato a Torre di Parenzo il 1° dicembre 1897 e residente a Trieste, via S. Marco 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zitta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zvittan è ridotto in « Zitta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Zvittan nata Mattulich fu Matteo, nata il 10 ottobre 1897, moglie;
2. Otello di Antonio, nato il 7 ottobre 1922, figlio;
3. Orazio di Antonio, nato il 5 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato, in data 17 gennaio 1928, alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2488, contenente modificazione alla pianta organica dei magistrati della Corte di cassazione del Regno » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1928.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 17 gennaio 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2568, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1928, n. 11, che estende alle città di Fiume e Zara, ai comuni di Castelnuovo d'Istria e Mattegna ed all'Isola di Lagosta le norme contenute nel R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, riguardante il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione del torrente Torbido in Gioiosa Ionica.

Con R. decreto 11 novembre 1927, n. 5984, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre stesso anno al registro 26, foglio 16, è stato riconosciuto il Consorzio d'irrigazione del torrente Torbido, con sede in Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di rendita.

(1ª *pubblicazione*). (*Avviso n.* 223).

Con domanda in data 17 dicembre 1927 il sig. Mariano De Giorgio fu Enrico, nella sua qualità di cassiere del Tesoro centrale del Banco di Napoli, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 163671 di L. 1000, consolidato 5 per cento intestata a Torregrosso Antonio fu Giuseppe.

A tergo del relativo certificato oltre la dichiarazione di consenso prestata dal titolare per l'operazione di cui sopra con l'incarico al signor De Giorgio Mariano di ritirare le cartelle, esiste una precedente scrittura, di cui non si riesce a decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da una fitta cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Mariano De Giorgio.

Roma, 11 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 18 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.35	Belgrado	33.35
Svizzera	364.36	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.175	Albania (Franco oro)	367.25
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	323.23	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.64	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.500	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.10
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.15
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.48	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.13	Consolidato 5 %	82.225
New York	18.014	Littorio 5 %	81.75
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.675
Oro	364.95		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 178.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 5 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Previti Nicola, da Spadafora, per conto di Restuccia Natale fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 40 — Consolidato 5 % e con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.